

Oppure via PEC  
[dpit@postacert.istruzione.it](mailto:dpit@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: Diffida e/o messa in mora per la liquidazione della Retribuzione Professionale docenti non corrisposta.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

**Premesso**

Di aver prestato servizio con contratti brevi e saltuari alle dipendenze del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** negli anni scolastici indicati:

- ☐ 2021/2022
- ☐ 2022/2023
- ☐ 2023/2024
- ☐ 2024/2025
- ☐ 2025/2026

e che durante gli anni scolastici sopra indicati, non ha percepito la retribuzione professionale docente, indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 2001 e corrisposta in modo illegittimo esclusivamente ai docenti di ruolo ovvero ai docenti precari con contratti a tempo determinato stipulati con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, ha trovato definitivamente conferma con l'intervento della Corte di Cassazione.

**La Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza n. 20015/18 ha affermato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999" deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.**

**La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6293/20, ha confermato** il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti *“non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione.*

**In ordine alla determinazione del *quantum debeatur* si rileva che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a:**

- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) **fino al 28 febbraio 2018;**
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) **dal 1° marzo 2018;**
- € 6,15 (€ 184,50: 30 giorni) **dal 1° gennaio 2022.**
- € 6,84 (€ 210.50: 30 giorni) **dal 1° gennaio 2025.**

Allo scrivente non è stata corrisposta la **retribuzione professionale docenti** maturata durante gli anni scolastici **come da tabella su riportata.**

**Premesso quanto sopra, trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della presente, in assenza di adempimento ovvero di comunicazione espressa della volontà di adempiere,** il sottoscritto senza alcun ulteriore preavviso, sarà costretto ad adire le vie giudiziarie, per tutelare i propri diritti, con l'aggravio per codesta Amministrazione degli ulteriori costi legati alla soccombenza.

La presente vale anche ai fini della prescrizione.

Cordiali saluti

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_